

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2015 n. 39

Approvato il decreto in materia di fatturazione elettronica

Studio Mantovani & Associati s.s.

Consulenza Aziendale Commerciale e tributaria

Partners:

Mantovani Dott. Rag. Sergio Scaini Rag. Andrea Mantovani Dott. Rag. Michele Mantovani Rag. Matteo Scaini Dott. Fabio Vecchi Rag. Cristina

Professionisti collaboratori: Arvetti D.ssa Nives Campostrini Rag. Barbara Lapietra D.ssa Filomena Lodigiani Rag. Angelo Mondadori Rag. Mara Monesi Rag. Arianna Pinzetta D.ssa Luisa Sega D.ssa Barbara Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni Via Acerbi 35 Telefono 0376369448 224070/1 Telefax 0376/369449 Codice fiscale e P. IVA 01681060206 Email: stuman(@mantowniaeasociati.it

PEC: stumant@legalmail.it Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001 per le procedure relative a:

> Progettazione ed erogazione di:

- Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
- Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie, • Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
- Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
- Servizi amministrativi;
- > Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità RAG. ANDREA SCAINI



D.Lgs. 127/2015 decreto in materia di fatturazione elettronica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015 in materia di fatturazione, la cui attuazione è prevista con decorrenza dal 2017 dopo l'emanazione di decreti e provvedimenti attuativi.

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità introdotte.

Fatturazione elettronica

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate, gratuitamente, metterà a disposizione delle imprese e/o dei lavoratori autonomi un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Lo scopo è quello di favorire la diffusione dell'utilizzo della fattura elettronica.

Con decreto ministeriale da emanarsi, per specifiche categorie di soggetti, è messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 1, c. 209, L. n. 244/07, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione di cui all'art. 4, c. 2, D.M. n. 55/13.

Il comma 2 prevede che, con decorrenza 1° gennaio 2017, il Mef metta a disposizione dei soggetti passivi Iva il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle entrate, per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

Art. 1

Con decorrenza sempre dal 1° gennaio 2017 è data facoltà ai soggetti passivi Iva di optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il SDI. L'opzione decorre dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Le relative regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con un decreto del MEF, da emanarsi entro sei mesi a decorrere dal 2 settembre 2015, saranno stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate basate sul riscontro tra i dati comunicati e le transazioni effettuate.

L'omessa o incompleta trasmissione dei dati comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.11, co.1 D.Lgs. n. 471/97.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Con decorrenza 01 gennaio 2017, i commercianti al minuto ed i soggetti a loro assimilati ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 633/72, potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Art. 2

Studio Mantovani & Associati s.s.

Pag. 3 di 3

L'opzione decorrerà dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino al termine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione, ai sensi dell'art.24, co.1 D.P.R. n. 633/72, degli incassi nel registro dei corrispettivi.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, sempre con decorrenza 1º gennaio 2017, diviene obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

Anche in questo caso, sarà un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha delineare informazioni da trasmettere, modalità tecniche e termini, nonché a trovare le soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si renderanno applicabili le sanzioni previste dagli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2 D.Lgs. n. 471/97.

Incentivazione alla trasmissione telematica

Al fine di incentivare il più possibile l'opzione per la trasmissione telematica, è previsto il venir meno dei seguenti obblighi:

- spesometro
- comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- comunicazione San Marino e modello Intrastat.

Inoltre:

- i rimborsi annuali Iva di cui all'art. 30 D.P.R. n. 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 30, co.2, lett. a), b), c), d) ed e).
- sono, ridotti di un anno i termini accertativi; la riduzione, tuttavia, si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto Mef.

Artt. 3,4 e 5

Con effetto dal 1º gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti Iva di minori dimensioni, da individuarsi con decreto Mef, l'Agenzia delle Entrate realizzerà un programma di assistenza, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e verrano meno:

- a. l'obbligo di registrazione di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. n. 633/72;
- b. l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'art. 38-bis D.P.R. n. 633/72 predetto decreto n. 633/1972.

Le esenzioni si renderanno applicabili per il periodo di inizio attività e per il successivo

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Serdio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.manto